



CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

Servizio del Personale

DETERMINAZIONE N. 671 DEL 11/07/2025

OGGETTO: Annullamento d'ufficio in via di autotutela, ai sensi dell'art. 21-nonies della Legge 7 agosto 1990 n. 241, della determinazione del Capo Servizio del Personale n. 611 del 3 luglio 2024 e approvazione della nuova graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessive n. 12 unità di personale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell'area funzionale retributiva E – profilo di Referendario consiliare

IL CAPO SERVIZIO

VISTA la Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna) e le relative norme di attuazione;

VISTI gli articoli 11 e 131 del Regolamento interno del Consiglio regionale della Sardegna;

VISTO il Regolamento del personale consiliare, come modificato con Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 101 in seduta del 3 dicembre 2020;

VISTO il Regolamento dei Servizi del Consiglio regionale, approvato con Deliberazione n. 127 nella seduta del 20 luglio 2016 e ss.mm.ii.;

VISTO il Regolamento interno di contabilità e amministrazione, approvato con Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 289 in seduta del 7 febbraio 2019;

VISTO il d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici";

VISTO il Codice di comportamento dei dipendenti del Consiglio regionale della Sardegna, approvato dall'Ufficio di Presidenza con Deliberazione n. 213 in seduta del 30 novembre 2022 e modificato con deliberazione n. 281 del 1° marzo 2024;

VISTA la Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 15 del 30 luglio 2024 con la quale il dottor Danilo Fadda è stato nominato Segretario generale del Consiglio regionale;

VISTA la Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 56 del 21 maggio 2025, "Avvicendamento Capi Servizio del Servizio del Personale e del Servizio delle Autorità di garanzia", resa esecutiva con i Decreti del Presidente del Consiglio nn. 11 e 12 del 10 giugno 2025, l'ultimo dei quali contenente la nomina della dott.ssa Noemi Atzei a Capo del Servizio del Personale del Consiglio regionale;

RICHIAMATA la citata Deliberazione n. 56 del 2025 in particolare nella parte in cui si dà atto che "a decorrere dalla data di conferimento dell'incarico ciascun Capo Servizio – anche sulla base di disposizioni fornite dal Segretario generale – è chiamato a condurre a compimento le attività connesse ai principali processi assegnati ai rispettivi Servizi di provenienza in coordinamento con il subentrante";

CONSIDERATO che, tanto il procedimento concorsuale quanto quello di annullamento in autotutela della prima graduatoria approvata, sono stati finora gestiti dalla dott.ssa Caterina Piras;

DATO ATTO che, in forza della precitata clausola della Deliberazione n.56/2025 e altresì sulla base delle disposizioni fornite dal Segretario generale, risulta opportuno che il Responsabile del procedimento nonché Capo del Servizio del personale uscente, dott.ssa Caterina Piras, conduca a compimento le attività connesse al procedimento concorsuale in coordinamento con il Capo del Servizio del personale subentrante, dott.ssa Noemi Atzei;

DATO ATTO che il Capo del Servizio del personale e il Responsabile del procedimento non si trovano in situazione conflitto d'interessi, neanche potenziale, ai sensi dell'articolo 6 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241, del Codice di comportamento dei dipendenti del Consiglio regionale della Sardegna e delle altre norme di riferimento;

VISTO il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2025-2027 del Consiglio regionale della Sardegna, approvato con Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 41 in seduta del 30 gennaio 2025;

VISTO il D.P.R. 9 maggio 1984, n. 487, "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi";

VISTO il D.lgs. 30 marzo 2021, n. 165, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".

VISTO il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;

VISTO il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali;

VISTE le "Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati" (prov. n. 243 del 15 maggio 2014);

VISTO il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 83 del 23 marzo 2023, con il quale, da ultimo, è stato ulteriormente definito il contenuto degli obblighi di pubblicità relativo alle graduatorie concorsuali nel senso di escludere la pubblicazione dei dati personali degli idonei non vincitori;

VISTA la Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 140 in seduta del 5 agosto 2021, recante "Indizione concorsi pubblici per titoli ed esami per le Aree funzionali E, D, C e A, in attuazione del Piano di fabbisogno triennale di personale 2021/2023";

VISTO il decreto n. 21 del 26 ottobre 2021 con il quale il Presidente del Consiglio regionale della Sardegna ha autorizzato l'Amministrazione consiliare a bandire il concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessive n. 12 unità di personale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell'area funzionale-retributiva E – profilo di Referendario consiliare;

VISTO il decreto del Segretario generale del Consiglio regionale della Sardegna n. 13 del 25 marzo 2022 con il quale è stato bandito il "concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessive n. 12 unità di personale, a tempo pieno e indeterminato, da

inquadrare nell'area funzionale-retributiva E – profilo di Referendario consiliare, e nominato il Responsabile del procedimento nella persona della dott.ssa Caterina Piras;

VISTO il decreto del Segretario generale n. 65 del 25 luglio 2023, con il quale sono stati ammessi a partecipare al concorso numero 2512 candidati, con riserva di successivo accertamento in ordine al possesso dei requisiti richiesti dal bando e dichiarati nella domanda di partecipazione;

VISTO il decreto del Segretario generale n. 40 del 18 luglio 2023, con il quale è stata nominata la Commissione esaminatrice del concorso;

VISTO il decreto del Segretario generale n. 14 del 29 aprile 2024, con il quale la Commissione è stata integrata con la nomina dei componenti aggregati esperti per l'espletamento delle prove di idoneità;

DATO ATTO che:

- tutte le prove previste dal bando di concorso si sono regolarmente svolte e i relativi esiti sono stati pubblicati sul sito Internet istituzionale del Consiglio regionale, <https://www.consregsardegna.it/>, sezione "Amministrazione trasparente - Bandi di concorso";
- la Commissione esaminatrice ha trasmesso al Responsabile del procedimento tutti i verbali relativi alle attività svolte;
- il Responsabile del procedimento, sulla base della graduatoria di merito formulata dalla Commissione, da cui risultano n. 16 candidati idonei, ha stilato la graduatoria definitiva tenendo conto, nei casi di ex aequo, delle dichiarazioni rese dai candidati nella domanda di partecipazione in ordine al possesso dei titoli che danno diritto alla precedenza a parità di punteggio ai sensi dell'articolo 5 del d.P.R. n. 487/1994.

VISTA la Determinazione del Capo del Servizio del Personale n. 611 del 3 luglio 2024 di approvazione dei verbali della Commissione esaminatrice e della graduatoria finale del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessive n. 12 unità di personale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell'area funzionale retributiva E – profilo di Referendario consiliare;

CONSIDERATO che "a causa della sopravvenuta oggettiva necessità di rideterminare i punteggi attribuiti per i titoli formativi e professionali in seguito alle segnalazioni pervenute da alcuni candidati inseriti in graduatoria e alla rilevazione di errori materiali nell'attribuzione dei medesimi punteggi", il Responsabile del procedimento ha avviato il procedimento di annullamento in via di autotutela della Determinazione n. 611 del 3 luglio 2024 di approvazione della graduatoria del concorso per mezzo di comunicazione trasmessa ai sensi degli articoli 7 e seguenti della Legge 241/90 a tutti i destinatari del provvedimento in data 23 luglio 2024 e con avviso pubblicato nella medesima data sul sito Internet istituzionale del Consiglio regionale;

CONSIDERATO che l'originaria comunicazione è stata successivamente integrata a mezzo PEC in data 19.02.2025, allo scopo di meglio specificare le ragioni di avvio del procedimento di annullamento in via di autotutela e rendere così effettiva e piena la facoltà di partecipazione al procedimento da parte degli interessati;

CONSIDERATO che, all'esito delle verifiche svolte sono stati confermati numerosi e rilevanti errori materiali commessi in sede di attribuzione dei punteggi per i titoli formativi e professionali;

CONSIDERATO che la Commissione esaminatrice, come risulta dal verbale n. 23 del 30.05.2024, ha utilizzato nella valutazione del titolo professionale di cui all'articolo 12 del

bando di concorso, costituito dall'aver prestato "servizio alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito del superamento di un concorso il cui requisito di partecipazione fosse la laurea quadriennale", il criterio di non riconoscere il punteggio nei casi in cui tale servizio fosse stato svolto a seguito del superamento di un concorso aperto anche a candidati in possesso di titoli di studio inferiori, quali la laurea triennale;

CONSIDERATO che, all'esito delle verifiche compiute sulle dichiarazioni rese dai candidati, attraverso interlocuzioni dirette e formali con le pubbliche Amministrazioni che risultavano datori di lavoro dei diversi candidati, è emerso con riguardo a sei candidati che il servizio presso tali Amministrazioni è stato dagli stessi prestato a seguito del superamento di un concorso il cui requisito minimo di partecipazione era la laurea triennale;

CONSIDERATO che la Commissione esaminatrice, avendo operato la valutazione dei titoli con esclusivo riguardo a quanto dichiarato dai singoli candidati nella domanda di partecipazione, è incorsa involontariamente in errore allorché ha attribuito il punteggio per il titolo professionale costituito dall'aver prestato "servizio alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito del superamento di un concorso il cui requisito di partecipazione fosse la laurea quadriennale" anche ai candidati che, come successivamente accertato, hanno prestato servizio a seguito del superamento di un concorso aperto anche a candidati in possesso di titoli di studio inferiori alla laurea quadriennale;

DATO ATTO che ai destinatari del provvedimento è stato assicurato il più ampio diritto di partecipazione al procedimento di annullamento in via di autotutela della determinazione di approvazione della graduatoria concorsuale, esercitato attraverso richieste di accesso documentale agli atti del concorso e produzione di memorie e osservazioni;

VALUTATE tutte le memorie e le osservazioni trasmesse dai partecipanti al concorso;

ATTESO che i punteggi di 12 candidati, sui 16 complessivi inseriti in graduatoria, non potevano considerarsi correttamente attribuiti per contrasto con il bando di concorso, *lex specialis* della procedura di cui trattasi;

RICHIAMATO l'articolo 21-bis della Legge 241/90 che testualmente recita "Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-ter, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-ter, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a dodici mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. Rimangono ferme le responsabilità connesse all'adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo.";

CONSIDERATO dunque che rientri nella potestà dell'Amministrazione porre in essere un provvedimento di annullamento in autotutela volto ad incidere su precedenti provvedimenti per ragioni di interesse pubblico e in ossequio ai principi di buona amministrazione ex articolo 97 della Costituzione;

AVENDO RITENUTO sussistente l'interesse pubblico all'annullamento di una graduatoria concorsuale non correttamente formulata e non rispondente al merito dimostrato dai candidati nelle prove e nei titoli posseduti; interesse pubblico convergente con l'interesse dei singoli partecipanti al concorso a vedere riconosciuta correttamente la propria posizione in graduatoria;

AVENDO RITENUTO che, al contrario, la conservazione di una graduatoria palesemente viziata avrebbe costituito un *vulnus* per la procedura ed esposto l'Amministrazione ad un

elevato rischio di contenzioso e che pertanto risulti doverosa la rettifica della graduatoria in applicazione dei fondamentali canoni di trasparenza e buona fede, cui è informato l'ordinamento giuridico e ai quali devono essere improntati i rapporti tra i consociati e la pubblica amministrazione;

DATO ATTO di aver incaricato la Commissione di procedere ad una nuova valutazione dei titoli formativi e professionali di cui all'articolo 12 del bando di concorso, previa segnalazione di tutti gli errori materiali rilevati e trasmissione alla stessa Commissione dei dati e degli elementi acquisiti successivamente all'approvazione della graduatoria (nota prot. 4348 del 16 aprile 2025 e nota PEC del 30 maggio 2025);

DATO ATTO di aver inoltre rimesso alla Commissione esaminatrice, all'esito della rivalutazione dei titoli, la rettifica della graduatoria di merito e la trasmissione della stessa al Responsabile del procedimento per la successiva adozione del provvedimento di approvazione finale e di dichiarazione dei vincitori e degli idonei;

VISTI tutti i verbali redatti dalla Commissione esaminatrice, ivi compreso il verbale n. 24 del 16 giugno 2025 con il quale è stata rettificata la graduatoria di merito del concorso;

DATO ATTO che i termini del procedimento di annullamento d'ufficio in via di autotutela sono rimasti sospesi a causa degli approfondimenti giuridici e istruttori imposti dalla complessità della vicenda oltre che dalla volontà di assicurare la più ampia partecipazione al procedimento da parte dei soggetti interessati i quali, a tal fine, hanno avanzate undici diverse istanze di accesso documentale, e che tali termini sono rimasti altresì sospesi nelle more dello svolgimento da parte della Commissione della nuova valutazione dei titoli;

RITENUTO di dover procedere all'annullamento in autotutela, ai sensi dell'articolo 21-nonies, della L. 241/90 della determinazione del Capo Servizio del personale n. 611 del 3 luglio 2024, e di dover altresì, per l'effetto, procedere all'adozione di un nuovo provvedimento di approvazione della graduatoria finale del concorso indicato in epigrafe, sulla base della graduatoria di merito rettificata;

DATO ATTO della correttezza e della regolarità formale e sostanziale dell'operato della Commissione documentato nei verbali trasmessi al Responsabile del procedimento;

RITENUTO necessario procedere all'approvazione della graduatoria finale con l'applicazione, a parità di punteggio, dei titoli di preferenza di cui dell'articolo 5 del d.P.R. n. 487/1994;

RITENUTO, altresì necessario dichiarare i vincitori e gli idonei del concorso secondo quanto risulta dalla graduatoria finale;

RITENUTO di dover provvedere, così come previsto dall'articolo 14 del bando di concorso, alla pubblicazione sul sito internet istituzionale del Consiglio regionale della Sardegna, <https://www.consreg Sardegna.it/>, sezione "Amministrazione trasparente - Bandi di concorso" e sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna (B.U.R.A.S.) del presente atto e dell'acclusa graduatoria finale, riportante i nominativi dei vincitori e, per quanto riguarda gli idonei non vincitori, la sola indicazione dei codici identificativi della domanda di partecipazione, in ossequio a quanto previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 83 del 23 marzo 2023,

DETERMINA

Art. 1

Per i motivi esposti in premessa che qui si intendono integralmente richiamati, è annullata d'ufficio in via di autotutela, ai sensi dell'articolo 21-nonies della Legge 7 agosto 1990 n. 241, la determinazione del Capo Servizio del Personale n. 611 del 3 luglio 2024, sostituita a tutti gli effetti dalla presente determinazione.

Art. 2

Sono approvati i verbali redatti dalla Commissione esaminatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessive n. 12 unità di personale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell'area funzionale retributiva E – profilo di Referendario consiliare.

Art. 3

È approvata la seguente graduatoria finale, con l'applicazione, a parità di punteggio, dei titoli di preferenza di cui dell'articolo 5 del d.P.R. n. 487/1994:

n.	Nominativo/codice identificativo della domanda di partecipazione (prov. GPDP n. 83 del 23.03.2023)	Voto 1a Prova scritta	Voto 2a Prova scritta	Voto 3a Prova scritta	Voto Prova orale	Media prove	Titoli	Punteggio finale
1	ARESU GIAN MARIO	26,50	27,00	28,00	27,00	27,13	3,00	30,13
2	CADAU DOLORES	28,50	28,50	28,00	23,00	27,00	3,00	30,00
3	ZUCCA ROBERTA	27,00	26,00	27,00	27,00	26,75	3,00	29,75
4	TROISI VALENTINA BENEDETTA	27,00	26,50	27,25	25,50	26,56	3,00	29,56
5	GULLERI ANTONIO MAXIMO	27,50	26,50	26,00	24,00	26,00	3,00	29,00(*)
6	SONNU SEBASTIANO	26,00	26,50	24,50	25,00	25,50	3,50	29,00
7	DESSY ANDREA	24,50	23,00	27,00	24,50	24,75	3,00	27,75
8	LAI MAURA	26,00	23,00	25,00	21,00	23,75	3,50	27,25(*)
9	SOLLAI GIACOMO	27,00	24,50	22,00	21,50	23,75	3,50	27,25
10	DELUSSU RICCARDO	29,00	28,00	23,50	24,00	26,13	1,00	27,13
11	LOI MAURIZIO	27,00	27,50	22,50	26,00	25,75	0,00	25,75
12	MUCELI ELENA	24,00	25,50	21,50	25,00	24,00	1,50	25,50
13	55936	25,00	25,00	26,50	25,00	25,38	0,00	25,38
14	55345	24,00	22,00	24,00	26,00	24,00	0,50	24,50(*)
15	46775	25,50	23,00	24,50	21,00	23,50	1,00	24,50
16	55521	21,00	24,00	23,00	28,50	24,13	0,00	24,13

(*) Precede a parità di punteggio ai sensi dell'articolo 5 del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 (titoli di preferenza)

Art. 4

Sono dichiarati vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento circa l'effettivo possesso dei requisiti di partecipazione al concorso e di ammissione all'impiego, i candidati collocati nelle prime dodici posizioni della graduatoria di cui all'articolo precedente. Sono dichiarati idonei i restanti candidati inseriti nella medesima graduatoria.

Art. 5

Il presente atto e l'acclusa graduatoria finale sono pubblicati sul sito internet istituzionale del Consiglio regionale della Sardegna, <https://www.consregsardegna.it/>, sezione

“Amministrazione trasparente - Bandi di concorso” e sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna (B.U.R.A.S.), con l’indicazione di nominativi completi dei vincitori, e, per quanto riguarda gli idonei non vincitori, riportando il solo codice identificativo della domanda di partecipazione, in ossequio a quanto previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 83 del 23.03.2023.

Il responsabile del procedimento
Caterina Piras
firmato digitalmente

Il Capo Servizio
Noemi Atzei
firmato digitalmente